

Tavola sinottica delle modifiche relative alle ordinanze 1 e 3 concernenti la legge sul lavoro (OLL 1; RS 822.111 e OLL 3; RS 822.113)

Versione attuale:	Progetto di revisione:
<p>OLL 1</p> <p>Art. 85 cpv. 1 e 3 Sistema di informazione e di documentazione della Confederazione</p> <p>¹ La SECO, nell'ambito della sua attività di vigilanza e di esecuzione, gestisce un sistema automatizzato di informazione e di documentazione per:</p> <ul style="list-style-type: none">a. i permessi concernenti la durata del lavoro;b. la procedura di approvazione dei piani di cui all'articolo 7 capoverso 4 della legge;c. la banca dati inerente al diritto del lavoro, che contiene informazioni generali sul diritto pubblico e privato del lavoro;d. la banca dati inerente all'esecuzione, gestita dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), che contiene in particolare dati sull'attività d'ispezione degli organi d'esecuzione della legge e della LAINF;e. le ispezioni alle aziende;f. la gestione degli indirizzi.	<p>OLL 1</p> <p>g. l'attuazione e l'esecuzione dell'obbligo del datore di lavoro di utilizzare in modo corretto, secondo l'articolo 24a dell'ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro, le sostanze e i preparati di cui all'articolo 4 della legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici (prodotti chimici).</p>

³ Il sistema può inoltre contenere:

- a. i piani, le descrizioni dei piani, le approvazioni dei piani e i permessi d'esercizio nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 capoverso 4 della legge;
- b. i verbali delle ispezioni delle aziende;
- c. il motivo dell'iscrizione;
- d. le decisioni, le valutazioni dei rischi, le perizie, le denunce e le sentenze penali.

e. in relazione ai prodotti chimici:

1. le liste dei prodotti chimici depositati e impiegati in un'azienda e delle attività che implicano tali prodotti (lista dei prodotti chimici e delle attività), nonché i nomi dei lavoratori coinvolti in queste attività,
2. le informazioni sulle disposizioni per l'utilizzazione dei prodotti chimici impiegati nell'azienda, sui pericoli e sui rischi che essi comportano, sull'esposizione a tali prodotti, sulle misure di protezione adottate e da adottare, in particolare concernenti i prodotti chimici assoggettati all'obbligo di annuncio di cui all'articolo 48 dell'ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici nonché le restrizioni e i divieti d'utilizzazione di sostanze e preparati secondo l'allegato 1.17 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
3. i seguenti dati non confidenziali provenienti dal registro delle sostanze e dei preparati di cui all'articolo 27 della legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici che possono essere richiamati in modo automatizzato:
 - i dati secondo l'articolo 73 capoverso 5 dell'ordinanza sui prodotti chimici;

- i dati secondo l'articolo 34 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi, e
- i dati secondo l'articolo 52 capoverso 3 dell'ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari.

OLL 3

OLL 3

Sezione 3a: Utilizzazione corretta dei prodotti chimici

Art. 24a

¹ Il datore di lavoro deve provvedere affinché le sostanze e i preparati secondo l'articolo 4 della legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici (prodotti chimici) siano utilizzati in modo corretto nella sua azienda. A tal fine, deve tenere una lista dei prodotti chimici depositati e impiegati nell'azienda e delle attività che implicano tali prodotti (lista dei prodotti chimici e delle attività).

² Sulla base della lista dei prodotti chimici e delle attività il datore di lavoro deve valutare, nell'ambito dei suoi obblighi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera b della presente ordinanza, quali misure adottare per tutelare la vita e la salute dei lavoratori. A tal fine fa capo, se necessario, a un esperto competente secondo i principi dell'ordinanza del 25 novembre 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. In particolare occorre valutare:

- a. se i prodotti chimici che comportano un pericolo particolare per la vita o la salute dei lavoratori possono essere sostituiti;

- b. in che misura i prodotti chimici depositati e impiegati comportano un pericolo per la vita e la salute dei lavoratori;
- c. in che misura i lavoratori sono esposti ai prodotti chimici depositati e impiegati e il conseguente rischio per la vita e la salute dei lavoratori associato all'esposizione.

³ Il datore di lavoro deve adottare le misure di protezione che si rivelano appropriate sulla base della valutazione di cui al capoverso 2 per gestire i rischi identificati.